

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

**e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(BASSANINI)

**di concerto col Ministro del tesoro  
e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1997**

---

Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico  
di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in  
materia di erogazione di buoni pasto

---

ONOREVOLI SENATORI. - Le disposizioni di cui all'articolo 1 concernenti l'istituzione di una indennità detta «di posizione» a favore dei dirigenti generali dello Stato, si rendono necessarie in attesa della revisione del regime del relativo rapporto di lavoro ed in coerenza con quanto già stabilito per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi di lavoro. Per tale indennità è previsto un doppio importo, differenziato sulla base delle responsabilità e degli impegni connessi alla posizione rivestita, in linea con quanto previsto dal nuovo sistema retributivo ormai operante per le varie categorie di personale dirigente contrattualizzato. In particolare, detti importi annui lordi ammontano:

a lire 24 milioni per i dirigenti generali preposti a direzioni generali o ad altri uffici centrali e periferici di livello pari o superiore;

a lire 18 milioni per le altre funzioni di livello di dirigente generale.

È previsto, poi, che per particolari posizioni o condizioni di complessità il Ministro possa stabilire una maggiorazione fino al 30 per cento dell'importo massimo, nel limite delle risorse assegnate.

Tale rivalutazione retributiva (prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550) spetta soltanto per gli anni 1996 e 1997 ed è da considerare anticipazione del futuro riassetto retributivo, derivante dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali.

La rivalutazione si è resa necessaria anche in considerazione del livello retributivo, che può risultare talvolta più elevato di quello dei dirigenti generali, stabilito a favore dei dirigenti statali e degli enti pubbli-

ci non economici dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

È poi previsto che la predetta indennità spetti anche ai dirigenti generali della polizia di Stato, ai generali di divisione e di Corpo d'armata, senza effetti riguardo all'indennità di ausiliaria, nonché ai dirigenti generali degli enti pubblici non economici, equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1995, n. 72.

La disposizione del comma 3 è intesa a perequare, razionalizzandolo, il trattamento economico dei componenti non parlamentari del Governo. In particolare, viene stabilito un nuovo trattamento economico complessivo, comprensivo della predetta indennità di posizione nella misura massima e di un assegno pari alla differenza tra l'indennità medesima e l'importo dell'indennità parlamentare, opportunamente decurtato delle somme eventualmente percepite a titolo retributivo o pensionistico.

L'articolo 2 reca una norma di carattere programmatico, a valere sulle prossime leggi di bilancio e finanziarie, per riequilibrare in caso di sperequazione il trattamento economico complessivo del restante personale dirigenziale civile e militare, non soggetto alla contrattazione collettiva.

L'articolo 3, concernente i buoni pasto, reca al comma 1 una disposizione di carattere interpretativo della norma che li ha istituiti (articolo 2, comma 11, della legge n. 550 del 1995). Tale disposizione prevede la corresponsione dei buoni pasto ai dipendenti degli uffici che abbiano articolato l'orario settimanale di lavoro in cinque giorni, così come stabilito dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, che esclude dall'articolazione dell'orario di lavoro in cinque giorni gli uffici che debbono erogare servizi con carattere di continuità e che

prevedono prestazioni per tutti i giorni della settimana.

Una applicazione rigorosa della norma escluderebbe pertanto i dipendenti di quelle Amministrazioni che per esigenze di servizio non abbiano potuto articolare l'orario di lavoro in cinque giorni. Con la disposizione del comma 1 si stabilisce che il richiamo all'articolo 22 della legge n. 724 del 1994 (operato dall'articolo 2, comma 11, della legge n. 550 del 1995) comprende anche gli uffici che per esigenze di servizio non ab-

biano potuto articolare la settimana lavorativa in cinque giorni.

Il comma 2 dell'articolo 3 provvede a prorogare dal 31 marzo al 30 giugno 1997 il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 662 del 1996, relativo all'attribuzione di una somma a titolo di controvalore del buono pasto previsto dall'accordo del 30 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1996; ciò per fronteggiare difficoltà organizzative emerse per la concreta erogazione del buono pasto.

## RELAZIONE TECNICA

Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, si precisa che la disponibilità finanziaria prevista dalla legge n.550 del 1995 in lire 50 miliardi annui viene utilizzata per 37 miliardi, che si riducono, al netto della ritenuta per la pensione del 24,20 per cento, a circa 30 miliardi.

In concreto l'onere di cui ai commi 1 e 2 è stato quantificato effettuando la suddivisione delle unità di personale interessato in due tipologie di funzioni, rispettivamente di responsabile di direzione generale o di ufficio equivalente (800 unità) e di altre funzioni (341 unità).

L'onere di cui al comma 3 è stato determinato stimando in venti unità i Ministri e Sottosegretari non parlamentari ai quali compete l'indennità di posizione nella misura maggiorata (24.000.000 + 30 per cento = 31.200.000; è stato inoltre ipotizzato che dieci abbiano diritto all'intera differenza rispetto all'importo dell'indennità parlamentare (204.000.000 - 31.200.000 = 172.800.000), mentre altri dieci abbiano diritto ad una minore differenza poichè in godimento di un trattamento di attività o di pensione medio di lire 100.000.000 (172.800.000 - 100.000.000 = 72.800.000).

Pertanto l'onere complessivo risulta quantificato come segue:

	in miliardi
<hr/> <hr/>	
DIRIGENTI GENERALI	
n. 800 unità x 24.000.000 .....	19,2
n. 341 unità x 18.000.000 .....	6,1
MINISTRI E SOTTOSEGRETARI	
n. 20 unità x 31.200.000 .....	0,6
n. 10 unità x 172.800.000 .....	1,7
n. 10 unità x 72.800.000 .....	0,7
Disponibilità utilizzabile per la maggiorazione fino al 30 per cento .....	1,7
Totale. . .	30,0
<hr/> <hr/>	
Oneri riflessi carico Stato .....	7,0
Totale. . .	37,0
<hr/> <hr/>	

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico)*

1. In attesa dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali, ferme restando la vigente articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un'indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: a) lire 24 milioni per le funzioni di capo delle direzioni generali o di altri uffici centrali e periferici di livello pari o superiore; b) lire 18 milioni per ogni altra funzione. In presenza di particolari condizioni di complessità o rilevanza delle posizioni, ciascun Ministro può riconoscere una maggiorazione della indennità di cui alla lettera a) fino al 30 per cento del suo importo, nel limite delle risorse assegnate dal Ministro del tesoro in proporzione alle unità di personale in servizio al 1° gennaio 1996.

2. L'indennità di cui al comma 1, nelle stesse misure e con i medesimi criteri, spetta al personale delle carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonchè ai dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche

corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio, nonchè ai dirigenti generali equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscono di compensi o indennità aventi analoga natura, fatto salvo il trattamento di miglior favore, con onere a carico dei bilanci degli enti di appartenenza.

3. L'indennità di cui al comma 1 non spetta ai Ministri e ai Sottosegretari che siano parlamentari o ex parlamentari titolari di assegno vitalizio. Ai Ministri e ai Sottosegretari che non siano parlamentari l'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura di cui alla lettera a), con la maggiorazione massima ivi prevista. A fini perequativi, tale indennità è integrata da un assegno corrispondente alla differenza tra l'importo dell'indennità stessa e l'importo dell'indennità parlamentare. Tale trattamento economico complessivo, comprensivo dell'indennità e dell'assegno, è decurtato delle somme percepite a titolo retributivo o pensionistico con esclusione di quelle stipendiali spettanti in relazione alla carica di Ministro o di Sottosegretario.

4. All'onere per la corresponsione degli emolumenti di cui ai commi 1, 2 e 3, determinato in lire 37 miliardi annui, si provvede per gli anni 1996 e 1997 parzialmente utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550. Le somme iscritte al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

#### Art. 2.

*(Trattamento economico del personale dirigente non contrattualizzato)*

1. Il bilancio triennale 1998-2000, e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle ri-

sorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato, nonché dei professori e ricercatori universitari, con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto dei ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi di trattamento comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

*(Disposizioni in materia di buoni pasto)*

1. L'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, si interpreta nel senso che il richiamo all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è comprensivo, ai fini della concessione dei buoni pasto, delle esigenze di servizio fatte salve dalla disposizione stessa, a fronte di orari continuativi o estesi a tutti i giorni lavorativi.

2. Il termine del 31 marzo 1997, previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 30 giugno 1997.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

